

Regione Calabria

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE, FORESTAZIONE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Piano d'Azione Regionale per l'eliminazione e il contenimento del Rhynchophorus ferrugineus - Punteruolo rosso della palma – nelle zone Delimitate.

1. Premessa

Il presente Piano d'azione ha lo scopo di individuare le azioni e le misure fitosanitarie da adottare al fine di eliminare e contenere il Rhynchophorus ferrugineus nelle già "zone delimitate" e nelle nuove del comune di Lamezia Terme (CZ).

Il Piano è stato elaborato tenendo conto che, allo stato attuale, una corretta strategia di difesa si deve basare su una gestione integrata di più misure fitosanitarie (IPM), la cui scelta dipende molte volte dalle specifiche circostanze ambientali.

Le misure fitosanitarie sono state definite tenendo conto degli Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi - ISPM n. 9 della FAO e l'Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi - ISPM n. 14 della FAO.

Tali misure fitosanitarie sono riferite a tutti i "vegetali sensibili" definiti dalla Decisione della commissione 2010/467/UE, come quelle piante, ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di: Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.

Il presente Piano, sarà aggiornato allorquando saranno acquisite maggiori informazioni o nuove tecniche per la gestione di tale emergenza fitosanitaria.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
- Decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
- Decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto Ministeriale del 09 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Punteruolo Rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
- Decreto Ministeriale del 07 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo Rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/Ce e sue modifiche
- Decreto legislativo nº 152 del 03/04/06 integrato e modificato dal Decreto legislativo nº 284 del 08/11/06.
- Decreto del Ministro all'Ambiente di attuazione all'art.184 del D.Lgs. 152 del 16 gennaio 2008 n. 4 G.U. 24 del 29 gennaio.
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 " Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco";

- ISPM n. 9 della FAO "Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi" e ISPM n. 14 della FAO "Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi";
- Piano d'Azione Nazionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 15-16 dicembre 2010.

3. Obbligo comunicazioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo nelle **zone infestate** e nelle **aree ritenute indenni**, comprese le "zone cuscinetto", sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune da adottare. Quindi ne dà immediata comunicazione alla competente Amministrazione comunale e al Servizio Fitosanitario Centrale, affinché quest'ultimo possa entro cinque giorni, notificarlo alla Commissione UE e agli altri Stati membri.

Nelle **zone di contenimento** chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo può darne comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che può disporre accertamenti specifici per valutare le misure fitosanitarie più opportune e ne dà comunicazione alla competente Amministrazione comunale.

4. Misure relative al monitoraggio intensivo tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate

Nelle zone infestate da meno di tre anni, nelle "zone cuscinetto" e nelle zone indenni, il Servizio Fitosanitario Regionale, esegue annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche.

Il monitoraggio ufficiale è eseguito dagli Ispettori Fitosanitari e dal personale tecnico di supporto di cui all'art. 35 del D.lgs 214/05 espressamente incaricato, con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e se del caso con altri soggetti pubblici o privati per quanto di loro competenza.

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, avvalendosi eventualmente anche di piattaforme aeree o binocoli. Vanno ricercati i primi sintomi dell'infestazione, per cui occorre porre particolare attenzione alle foglie, le quali prima di assumere il classico aspetto ad ombrello, con collasso delle foglie centrali, quasi sempre mostrano specifici sintomi, spesso visibili anche da terra, quali:

- rachidi fogliari spezzati;
- foglie (pinne) più o meno seghettate;
- presenza di rosure o bozzoli sui rachidi fogliari;
- torsione delle foglie e asimmetria della chioma.

Occasionalmente l'attacco può essere localizzato alla base dello stipite, in tal caso il fogliame è del tutto asintomatico e la parte del tronco infestata risulta al tatto poco consistente, ed emette un odore di tessuti marcescenti e in fermentazione.

Il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole a feromone. In tal caso le trappole sono da posizionare lontano dalle palme (almeno 100 metri). L'utilizzo delle trappole nelle zone infestate ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli dell'insetto in modo da poter individuare il periodo più opportuno per effettuare eventuali trattamenti insetticidi.

Nelle zone cuscinetto non si consiglia l'utilizzo delle trappole in quanto ci sono dati contrastanti sulle reali capacità attrattive delle stesse trappole. Tali aspetti, pertanto, richiederebbero degli approfondimenti.

In caso di nuovi ritrovamenti in zone indenni, quindi anche in zone cuscinetto, è attivato un monitoraggio in tutta la nuova zona infestata con la collaborazione delle Amministrazioni comunali. In particolare, vanno effettuate osservazioni ripetute nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri. Tale monitoraggio rafforzato deve essere svolto su tutte le piante sensibili ubicate nelle proprietà private e pubbliche e nei confronti dei proprietari deve essere svolta un'azione di informazione sulla corretta gestione dell'emergenza.

5. Misure preventive da attuare in tutte le zone

Sulla base delle esperienze maturate risulta necessario adottare strategie preventive e di tipo protettivo per impedire infestazioni su nuove palme. Un'efficace strategia di difesa prevede l'attuazione di:

- **pratiche agronomiche** che consentano di minimizzare ferite o lesioni alla palma;
- **accorgimenti tecnici preventivi** che evitino o limitino l'insediamento dell'organismo nocivo.

Gli interventi di profilassi generale a cui devono attenersi i proprietari di palme sono così quindi individuabili in:

• accurate ispezioni periodiche su tutte le piante suscettibili di attacco da parte del coleottero in questione;

- accurata potatura delle vecchie foglie e delle infiorescenze secche, eliminazione delle guaine fiorali, residui organici, ecc. da effettuarsi nel periodo invernale quando il volo degli adulti è limitato;
- distruzione dei residui della potatura; evitare i tagli delle foglie verdi o, se indispensabili, effettuarli nel periodo invernale (T°C almeno < 10°), con copertura e disinfezione delle ferite con mastici, paste insetticide, trattamenti rameici e denaturando le superfici di taglio con ipoclorito di sodio. La rasatura del tronco (eliminazione delle porzioni basali delle foglie delle palme) è assolutamente da evitare;
- interventi localizzati nella parte apicale della pianta (apice vegetativo) o applicati in endoterapia con prodotti chimici autorizzati o microbiologici. In aree pubbliche e nei giardini privati è possibile solo l'impiego di Presidi per Piante Ornamentali (PPO), privilegiando quelli ad azione citotropica.

I trattamenti insetticidi preventivi sono da articolare come di seguito specificato:

- a. nelle zone indenni possono anche essere omessi o ridotti nel numero;
- b. nelle zone infestate si distinguono tre periodi per effettuarli:

periodo primaverile

N° 1 applicazione localizzata alla chioma, alle prime catture rilevate con trappole se disponibili o in coincidenza dell'innalzamento delle temperature a valori superiori ai 15-18 °C, seguita dopo un mese da un'ulteriore applicazione o da un trattamento edoterapico, per chiudere, a fine primavera, con un altro trattamento insetticida localizzato alla chioma.

periodo estivo

In linea generale, non si effettua alcuna applicazione, soprattutto nelle zone turistiche.

periodo autunnale

3-4 applicazioni come nel periodo primaverile.

6. Misure di risanamento

L'osservazione attenta e costante, soprattutto da parte dei proprietari delle palme, supportat dal personale tecnico può permettere la tempestiva individuazione di piante con sintomi iniziali di attacco. Tali piante, alla luce delle esperienze maturate dai diversi Servizi Fitosanitari, quando non hanno l'apice vegetativo compromesso possono, con buona probabilità, essere recuperate. Il principio si basa sull'eliminazione di tutti gli stadi biologici vitali dell'insetto presenti sulla chioma e sullo stipite. Gli interventi, il cui esito non è mai garantito a priori per l'impossibilità di comprendere con un esame visivo il grado dell'infestazione, si basano su una strategia che integra diversi sistemi di lotta e si articolano in trattamenti:

- > meccanici di risanamento-dendrochirurgia: se effettuata correttamente da personale specializzato (pulizia delle parti colpite senza intaccare le cellule meristematiche, utilizzo di mastice, ecc.) e associata a trattamenti biocidi, può consentire il recupero della palma;
- > ad azione insetticida (chimici, biologici, fisici, ecc.): i trattamenti vanno effettuati in maniera continua e sistematica fino al raggiungimento del risanamento della pianta e vanno impiegati solo i prodotti autorizzati all'uso. È buona norma associare ai prodotti insetticidi prodotti rameici.

Il proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dei vegetali di palma infestati, notifica al Comune ove è ubicata la palma ed al Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n. 0961/852221, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, l'intenzione di procedere al risanamento per i dovuti controlli, tramite apposito modello (Mod. II).

Le palme sottoposte a questi interventi, se pur risanate, sono comunque suscettibili di successive infestazioni da parte del punteruolo rosso, per cui è necessario attuare in aggiunta gli interventi di cui al punto precedente.

Il risultato positivo degli interventi di risanamento, deve essere comunicato al Servizio Fitosanitario Regionale entro e non oltre i 6 mesi dal loro inizio.

Qualora, invece, tali interventi non abbiano realizzato il risanamento della palma, la stessa deve essere abbattuta e smaltita, con gli obblighi e le modalità descritte successivamente, con tutti gli oneri a carico del proprietario.

7. Misura ufficiale dell'abbattimento

Quando la palma è palesemente compromessa, è obbligatorio procedere all'immediato **abbattimento** con relativa distruzione dei tessuti infestati. Il proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dei vegetali di palma infestati, notifica al Comune ove è ubicata la palma ed al Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n. 0961/852221, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, che procederà all'abbattimento ed allo smaltimento della parte infestata del vegetale con tutti gli oneri a proprio carico, per i dovuti controlli, tramite apposito modello (Mod II)

Di seguito si prescrivono le misure fitosanitarie da attuare per l'abbattimento e lo smaltimento dei vegetali di palma infestati dal punteruolo rosso:

1. gli abbattimenti devono essere effettuati nelle prime ore del mattino di giornate fresche, evitando giorni con forte piovosità che può rallentare l'esecuzione degli interventi e giornate con ventosità eccessiva che può favorire il volo degli adulti;

- 2. le dimensioni del cantiere di lavoro devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle macchine operatrici e le dimensioni della pianta da abbattere;
- 3. deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica di adeguato spessore (0,40 mm) e resistenza al fine di agevolare le operazione di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
- 4. in caso di piante di notevoli dimensioni si procede con il taglio a sezioni, avvalendosi anche di carri gru, asportando per prima le foglie e l'apice vegetativo, evitando la caduta libera a terra. Il cantiere deve essere organizzato con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
- 5. se dal taglio si rilevano cavità con la presenza di larve o adulti le parti tagliate devono essere tempestivamente imbustate o, in alternativa, stoccate e confinate in contenitori chiusi;
- 6. nel corso delle operazioni si deve provvedere con tempestività alla soppressione degli adulti e degli stadi preimmaginali (larve e bozzoli), che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo alla loro soppressione, quali la raccolta manuale ed il confinamento in recipienti chiusi e attivati con sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica o la bruciatura con bruciatori a gas;
- 7. in caso di abbattimento di piante di ridotte dimensioni può essere previsto direttamente il taglio del tronco al di sotto del colletto della pianta con o senza la rimozione della ceppaia, tenuto conto che di solito il *R. ferrugineus* non attacca tale organo della pianta;
- 8. alla fine delle operazioni di abbattimento della pianta è necessario procedere alla raccolta e imbustamento di tutti i residui depositati sul telone di plastica;
- 9. trattamento insetticida dell'area interessata dal cantiere con prodotti autorizzati per gli usi civili;
- 10. trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n. 0961/852221, entro e non oltre i 15 giorni dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori. Qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

Tenuto conto che nella maggior parte dei casi l'attacco è concentrato nella zona del capitello per cui in alternativa all'abbattimento dell'intera pianta si può prevedere l'asportazione e quindi la distruzione della sola zona interessata all'infestazione. La sezione del tronco lasciata in piedi va trattata con paste protettive per evitare reinfestazioni.

Nelle operazioni di abbattimento si deve tenere in considerazione che le palme possono pesare diverse tonnellate e questo dovrebbe essere considerato nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Il Servizio Fitosanitario Regionale si riserva di intervenire in tutte le fasi di attuazione delle misure fitosanitarie, sopra descritte, al fine di verificarne la corretta esecuzione e prevenire abusi.

8. Misure ufficiali per la distruzione delle piante

Il metodo più sicuro per evitare la diffusione di R. ferrugineus è rappresentato dalla distruzione delle parti attaccate a mezzo di tempestiva:

- triturazione/cippatura assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni non superiori ai 2 cm; il materiale di risulta, a secondo delle caratteristiche può essere trattato ulteriormente con un insetticida di contatto, sottoposto a trattamento termico (130 °C per 3 minuti) o destinato a centri di compostaggio, ecc.
- 2. **bruciatura/incenerimento**; tale operazione, per la natura del tipo di legno ed il tenore di umidità può presentare delle difficoltà per cui si può far ricorso all'ausilio di bruciatori a gas; in caso di impossibilità a procedere alla bruciatura in loco tutto il legname è incenerito, tramite conferimento ad un inceneritore;

Si possono prendere in considerazione anche modalità alternative di distruzione delle parti attaccate sempre ché sia garantita l'assenza del rischio di diffusione dell'insetto (microonde, bollitoi, ecc.) e comunque sempre previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.

Il sito di distruzione deve essere quanto più possibile vicino al luogo delle operazioni di abbattimento e durante il trasporto, deve essere assicurato che il carico non venga disperso accidentalmente o volontariamente o per qualsiasi altro scopo per cui il trasporto deve avvenire con camion chiusi o telonati.

Le modalità di smaltimento devono essere effettuate conformemente alla specifica normativa in materia e sotto la responsabilità del produttore del rifiuto o se nel caso, del sottoprodotto. Nel caso in cui non è possibile effettuare tempestivamente le operazioni di abbattimento o, nelle 24 ore successive non è possibile provvedere alla distruzione della pianta deve essere previsto il posizionamento di una rete antinsetto metallica attorno al fusto della pianta attaccata, in modo tale di aderire al tronco al fine di intercettare insetti adulti che possono sfarfallare dalle piante ospiti. Tale alternativa deve rimanere una misura temporanea anche in quanto la pianta attaccata, pur incappucciata, può rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà, secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. 214/2005, e nei casi di legge, la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del c.p..

Tutti gli interventi fitosanitari previsti dal presente documento, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D.Lgs. 214/2005, sono a cura e spesa del proprietario o conduttore, a qualsiasi titolo.

9. Collaborazioni

Per la buona riuscita dell'applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessario coinvolgere:

- i tecnici dei Servizi di sviluppo agricolo;
- le Amministrazioni Comunali per collaborare in fase di monitoraggio e accesso ai luoghi ove ci sono palme nonché nell'eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili infestati;
- i privati, le Amministrazioni Provinciali e Comunali, in qualità di proprietari di molte aree
- pubbliche o private, per l'attuazione delle misure fitosanitarie;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle palme;
- gli ordini professionali;
- le Università ed Enti di ricerca.

10. Formazione e Informazione

Il Servizio fitosanitario regionale promuove azioni di:

- informazione sulla normativa vigente e sullo stato delle infestazioni a livello regionale;
- formazione e aggiornamento per i tecnici e gli operatori del settore;
- divulgazione delle buone pratiche per evitare l'introduzione e la diffusione del R. ferrugineus. con particolare riferimento alla individuazione dei sintomi iniziali, alle operazioni di pulizia, prevenzione e cura;
- promozione di iniziative di collaborazione tra Comuni, ditte di manutenzione del verde per la corretta applicazione delle misure di profilassi;
- promozione di iniziative per stimolare nuove opportunità d'attività economiche derivanti dalla adozione di sistemi di triturazione/compostaggio/trattamento termico, per lo smaltimento di materiale vegetale.

11. Importazioni

L'importatore o l'agente doganale che intende importare vegetali sensibili secondo i requisiti previsti dal D.M. del 09 novembre 2007 deve inoltrare specifica richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale competente per il punto di entrata. L'istanza deve contenere anche i dati identificativi dei luoghi di destino in modo da poter acquisire preventivamente, dal competente Servizio fitosanitario, il parere sull'idoneità del sito dove devono essere tenute le piante per almeno un anno, in particolare per quanto concerne la protezione fisica totale con reti metalliche.

Il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata con l'acquisizione della richiesta di controllo fitosanitario e il parere sull'idoneità del sito dispone i controlli documentali, di identità e fitosanitari al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 17 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del D.Lgs. n. 214/2005 nonché il soddisfacimento dei requisiti per l'importazione di cui all'allegato I, punto 1 del predetto DM.

I vegetali così importati possono essere successivamente movimentati, previo rilascio dell'autorizzazione all'uso dello specifico Passaporto delle Piante solo se dal momento dell'introduzione nel territorio italiano sono stati coltivati per almeno un anno in sito a protezione fisica totale con reti metalliche per impedire l'introduzione e/o la diffusione dell'organismo specifico e nei controlli trimestrali disposti dal Servizio fitosanitario regionale non sono state riscontrate manifestazioni di R. *ferrugineus*.